

Decreta:

Art. 1.

*Disposizioni in materia di accisa e di imposta
sul valore aggiunto su alcuni carburanti*

1. A decorrere dal 21 settembre 2022 e fino al 5 ottobre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 21 settembre 2022 al 5 ottobre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono, entro il 12 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'art. 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 5 ottobre 2022.

Art. 2.

*Compensazione dell'incremento
dell'imposta sul valore aggiunto*

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 546,80 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2022

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1362*

22A05190

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2022.

Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che, all'art. 11, detta disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria;

Visto l'art. 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che introduce misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi in ambito sanitario e, in particolare, il comma 1, lettera c), ed il comma 2, in materia di tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che introduce misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria e, in particolare, l'art. 15, comma 13, lettere a), b) e f), che ha rideterminato il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici al 4,9% del livello di finanziamento per l'anno 2013 e nella misura del 4,8% a decorrere dall'anno 2014;

Visto l'art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha ridefinito il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, fissandolo al 4,8% per l'anno 2013 e, a decorrere dall'anno 2014, al 4,4%;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 giugno 2012 recante «Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144;



Visto l'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede, in particolare:

al comma 1, lettera b): «al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento (...);

al comma 8: «Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio»;

al comma 9: «L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

Considerato che il previgente testo del citato comma 8, in vigore fino al 31 dicembre 2018, disponeva che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento»;

Considerato che per gli anni 2015-2018 il calcolo dello scostamento della spesa rispetto al tetto deve essere effettuato con riferimento ai dati rilevati nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, facendo così riferimento al disposto normativo di cui al previgente comma 8 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, rimasto in vigore fino a tutto l'anno 2018;

Vista la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;

Considerato che tutte le regioni e province autonome hanno dato riscontro alla ricognizione di cui alla predetta circolare;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale *standard* (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto è finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico.

2. La quantificazione del superamento del tetto e la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici è indicata, per ciascun anno, nelle tabelle di cui agli allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

1. Su proposta del Ministero della salute, con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, vengono definite le modalità procedurali del ripiano a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2022

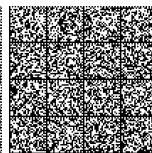
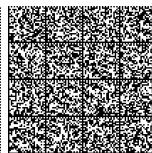
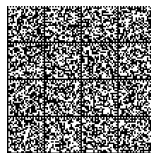
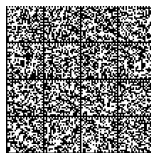
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2230



ALLEGATO A

Tetti regionali 2015 al 4,4% della quota FSN (Valori in €)

Regione	Fondo sanitario nazionale 2015		Tetto 4,4 %	Modello CE Spesa per dispositivi medici 2015	scostamento (somma solo valori positivi)	%	Ripiano a carico fornitori 40% dello scostamento rilevato
	a	b = a * 0,044					
010	PIEMONTE	8.085.694.553	355.770.560	456.776.000	101.005.440	9,7%	40.402.176
020	VALLE D'AOSTA	228.564.285	10.056.829	12.794.000	2.737.171	0,3%	1.094.869
030	LOMBARDIA	17.873.197.113	786.420.673	785.574.000	-	0,0%	-
041	BOLZANO	891.619.885	39.231.275	60.223.000	20.991.725	2,0%	8.396.690
042	TRENTO	939.051.563	41.318.269	70.363.000	29.044.731	2,8%	11.617.892
050	VENETO	8.815.454.355	387.879.992	501.852.000	113.972.008	11,0%	45.588.803
060	FRIULI	2.218.548.454	97.616.132	160.664.000	63.047.868	6,1%	25.219.147
070	LIGURIA	3.070.515.650	135.102.689	162.618.000	27.515.311	2,6%	11.006.125
080	EMILIA ROMAGNA	8.065.959.998	354.902.240	440.623.000	85.720.760	8,2%	34.288.304
090	TOSCANA	6.876.120.020	302.549.281	497.564.000	195.014.719	18,7%	78.005.888
100	UMBRIA	1.649.060.377	72.558.657	118.714.000	46.155.343	4,4%	18.462.137
110	MARCHE	2.843.545.149	125.115.987	187.712.000	62.596.013	6,0%	25.038.405
120	LAZIO	10.471.149.560	460.730.581	458.908.000	-	0,0%	-
130	ABRUZZO	2.415.553.407	106.284.350	184.088.000	77.803.650	7,5%	31.121.460
140	MOLISE	607.608.353	26.734.768	34.434.000	7.699.232	0,7%	3.079.693
150	CAMPANIA	10.293.079.407	452.895.494	421.001.000	-	0,0%	-
160	PUGLIA	7.263.808.787	319.607.587	446.912.000	127.304.413	12,2%	50.921.765
170	BASILICATA	1.055.840.579	46.456.985	49.964.000	3.507.015	0,3%	1.402.806
180	CALABRIA	3.534.878.382	155.534.649	131.891.000	-	0,0%	-
190	SICILIA	8.939.512.023	393.338.529	400.066.000	6.727.471	0,6%	2.690.988
200	SARDEGNA	2.939.854.058	129.353.579	199.198.000	69.844.421	6,7%	27.937.769
Totale nazionale		109.078.615.957	4.799.459.102	5.781.939.000	1.040.687.294	100%	416.274.918



ALLEGATO B

Tetti regionali 2016 al 4,4% della quota FSN (Valori in €)

Regione	Fondo sanitario nazionale 2016	Tetto 4,4 %	Modello CE Spesa per dispositivi medici 2016	scostamento (somma solo valori positivi)	%	Ripiano a carico fornitori 45% dello scostamento rilevato
	a	b = a * 0.044	c	d = c - b	e	f = d * 45%
010 PIEMONTE	8.194.515.705	360.558.691	461.117.000	100.558.309	9,6%	45.251.239
020 VALLE D'AOSTA	230.404.789	10.137.811	12.041.000	1.903.189	0,2%	856.435
030 LOMBARDIA	18.079.496.129	795.497.830	789.211.000	-	0,0%	-
041 BOLZANO	901.461.610	39.664.311	63.974.000	24.309.689	2,3%	10.939.360
042 TRENTO	948.978.013	41.755.033	67.537.000	25.781.967	2,4%	11.601.885
050 VENETO	8.922.399.643	392.585.584	518.133.000	125.547.416	11,9%	56.496.337
060 FRIULI	2.241.143.995	98.610.336	162.075.000	63.464.664	6,0%	28.559.099
070 LIGURIA	3.094.348.893	136.151.351	162.498.000	26.346.649	2,5%	11.855.992
080 EMILIA ROMAGNA	8.172.307.513	359.581.531	437.005.000	77.423.469	7,4%	34.840.561
090 TOSCANA	6.957.188.903	306.116.312	506.611.000	200.494.688	19,0%	90.222.610
100 UMBRIA	1.668.440.031	73.411.361	121.429.000	48.017.639	4,6%	21.607.937
110 MARCHE	2.868.128.037	126.197.634	191.180.000	64.982.366	6,2%	29.242.065
120 LAZIO	10.612.920.817	466.968.516	455.661.000	-	0,0%	-
130 ABRUZZO	2.436.985.382	107.227.357	184.500.000	77.272.643	7,3%	34.772.689
140 MOLISE	609.337.536	26.810.852	36.062.000	9.251.148	0,9%	4.163.017
150 CAMPANIA	10.429.111.875	458.880.923	424.759.000	-	0,0%	-
160 PUGLIA	7.321.652.518	322.152.711	448.206.000	126.053.289	12,0%	56.723.980
170 BASILICATA	1.065.424.325	46.878.670	46.338.000	-	0,0%	-
180 CALABRIA	3.553.250.681	156.343.030	137.877.000	-	0,0%	-
190 SICILIA	9.075.912.657	399.340.157	406.771.000	7.430.843	0,7%	3.343.879
200 SARDEGNA	2.972.712.661	130.799.357	204.835.000	74.035.643	7,0%	33.316.039
Totale nazionale	110.356.121.713	4.855.669.355	5.837.820.000	1.052.873.613	100%	473.793.126



ALLEGATO C

Tetti regionali 2017 al 4,4% della quota FSN (Valori in €)

Regione	Fondo sanitario nazionale 2017	Tetto 4,4 %	Modello CE Spesa per dispositivi medici 2017	scostamento (somma solo valori positivi)	%	Ripiano a carico fornitori 50% dello scostamento rilevato
	a	b = a * 0,044	c	d = c - b	e	f = d * 50%
010 PIEMONTE	8.293.798.632	364.927.140	472.304.000	107.376.860	9,7%	53.688.430
020 VALLE D'AOSTA	230.951.029	10.161.845	12.357.000	2.195.155	0,2%	1.097.577
030 LOMBARDIA	18.433.148.316	811.058.526	800.395.000	-	0,0%	-
041 BOLZANO	914.066.711	40.218.935	65.968.000	25.749.065	2,3%	12.874.532
042 TRENTO	960.185.382	42.248.157	67.715.000	25.466.843	2,3%	12.733.422
050 VENETO	9.070.496.758	399.101.857	523.074.000	123.972.143	11,2%	61.986.071
060 FRIULI	2.252.624.767	99.115.490	171.464.000	72.348.510	6,5%	36.174.255
070 LIGURIA	3.130.412.554	137.738.152	159.708.000	21.969.848	2,0%	10.984.924
080 EMILIA ROMAGNA	8.305.743.070	365.452.695	444.209.000	78.756.305	7,1%	39.378.152
090 TOSCANA	7.056.759.967	310.497.439	532.829.000	222.331.561	20,1%	111.165.781
100 UMBRIA	1.685.460.460	74.160.260	124.015.000	49.854.740	4,5%	24.927.370
110 MARCHE	2.909.177.578	128.003.813	205.607.000	77.603.187	7,0%	38.801.593
120 LAZIO	10.786.205.464	474.593.040	461.771.000	-	0,0%	-
130 ABRUZZO	2.467.826.336	108.584.359	180.830.000	72.245.641	6,5%	36.122.821
140 MOLISE	607.593.206	26.734.101	36.855.000	10.120.899	0,9%	5.060.449
150 CAMPANIA	10.533.002.216	463.452.098	448.550.000	-	0,0%	-
160 PUGLIA	7.431.894.003	327.003.336	461.767.000	134.763.664	12,2%	67.381.832
170 BASILICATA	1.079.720.885	47.507.719	49.566.000	2.058.281	0,2%	1.029.141
180 CALABRIA	3.594.568.307	158.161.006	152.478.000	-	0,0%	-
190 SICILIA	9.196.419.373	404.642.452	421.085.000	16.442.548	1,5%	8.221.274
200 SARDEGNA	2.997.664.764	131.897.250	193.742.000	61.844.750	5,6%	30.922.375
Totale nazionale	111.937.719.778	4.925.259.670	5.986.289.000	1.105.099.999	100%	552.550.000



ALLEGATO D

Tetti regionali 2018 al 4,4% della quota FSN (Valori in €)

Regione	Fondo sanitario nazionale 2018		Tetto 4,4 %		Modello CE Spesa per dispositivi medici 2018		scostamento (somma solo valori positivi)		%	Ripiano a carico fornitori 50% dello scostamento rilevato	
	a		b = a * 0,044		c		d = c - b		e	f = d * 50%	
010 PIEMONTE	8.347.034.059		367.269.499		490.097.000		122.827.501		9,5%	61.413.751	
020 VALLE D'AOSTA	232.571.313		10.233.138		13.036.000		2.802.862		0,2%	1.401.431	
030 LOMBARDIA	18.652.861.711		820.725.915		820.747.000		21.085		0,0%	10.542	
041 BOLZANO	929.052.578		40.878.313		67.901.000		27.022.687		2,1%	13.511.343	
042 TRENTO	970.640.595		42.708.186		69.614.000		26.905.814		2,1%	13.452.907	
050 VENETO	9.143.302.290		402.305.301		537.718.000		135.412.699		10,5%	67.706.350	
060 FRIULI	2.267.228.365		99.758.048		175.761.000		76.002.952		5,9%	38.001.476	
070 LIGURIA	3.133.938.645		137.893.300		171.584.000		33.690.700		2,6%	16.845.350	
080 EMILIA ROMAGNA	8.366.241.027		368.114.605		491.862.000		123.747.395		9,6%	61.873.697	
090 TOSCANA	7.101.762.930		312.477.569		547.999.000		235.521.431		18,3%	117.760.716	
100 UMBRIA	1.691.187.046		74.412.230		128.039.000		53.626.770		4,2%	26.813.385	
110 MARCHE	2.900.462.904		127.620.368		214.636.000		87.015.632		6,8%	43.507.816	
120 LAZIO	10.879.447.422		478.695.687		465.439.822		-		0,0%	-	
130 ABRUZZO	2.478.910.075		109.072.043		186.949.260		77.877.217		6,1%	38.938.608	
140 MOLISE	590.253.286		25.971.145		36.434.086		10.462.941		0,8%	5.231.471	
150 CAMPANIA	10.625.812.623		467.535.755		458.053.232		-		0,0%	-	
160 PUGLIA	7.485.255.883		329.351.259		472.861.000		143.509.741		11,2%	71.754.871	
170 BASILICATA	1.081.879.810		47.602.712		62.253.000		14.650.288		1,1%	7.325.144	
180 CALABRIA	3.614.318.603		159.030.019		167.482.476		8.452.457		0,7%	4.226.229	
190 SICILIA	9.258.097.552		407.356.292		447.591.894		40.235.602		3,1%	20.117.801	
200 SARDEGNA	3.023.694.092		133.042.540		199.901.835		66.859.295		5,2%	33.429.647	
Totale nazionale	112.773.952.810		4.962.053.924		6.225.960.605		1.286.645.069		100%	643.322.535	

